CAMERA DEI DEPUTATI N. 304-C

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE **MOLINAROLI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 1° aprile 1949

MODIFICATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 maggio 1949 *(Stampato n. 346)*

d'iniziativa del Deputato CAPPUGI

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 maggio 1949

Proroga del termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato

Presentata alla Presidenza il 23 giugno 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Camera nelle sue sedute del 30 e 31 marzo e 1° aprile aveva discusso ed approvato la proposta di legge n. 304 di iniziativa del collega onorevole Cappugi intesa a prorogare il termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

La proposta in sede di Commissione aveva subito alcune varianti e amplificazioni che vennero illustrate nella relazione che ebbi l'onore di presentare alla Camera e nella discussione seguita nell'Assemblea.

L'Assemblea a sua volta apportò altre modifiche conseguenti ad alcuni emendamenti approvati dalla I Commissione.

Il testo definitivo approvato dalla Camera venne trasmesso il 2 aprile 1949 alla Presidenza del Senato il quale assegnò la proposta alla I Commissione permanente. La I Commissione permanente del Senato in sede deliberante nella propria seduta del 19 maggio ha approvato la proposta con profonde modifiche. Il nuovo testo ritrasmesso alla Presidenza della Camera il 21 maggio ritorna perciò all'esame dell'Assemblea.

Il testo approvato dal Senato ripristina sostanzialmente la proposta originaria, salvo il termine di proroga che rimane quello del 31 dicembre 1949 approvato dalla Camera. Viene anche mutata la formulazione per necessità giuridica in quanto, essendo venuto frattanto a scadere il termine ultimo del 7 aprile 1949 previsto dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, non poteva più parlarsi di prorogare detto termine, bensì, se mai, di richiamare in vigore le norme che a quel termine conducevano.

Con la propria deliberazione il Senato ha ritenuto di non tenere in alcun conto le modifiche recate alla proposta originaria sia dalla I Commissione della Camera che da questa Assemblea.

Come è noto la vostra Commissione aveva proposto di aumentare di due anni e così da 5 a 7, a favore dei combattenti o partigiani combattenti l'anzianità utile al conseguimento dei benefici previsti.

L'Assemblea a sua volta ampliò la sfera di influenza del decreto ad altre categorie concedendo tale e maggior beneficio anche agli ex internati o carcerati civili o militari per « causa o in occasione di guerra prima della liberazione del territorio nazionale (esclusi quelli che hanno aderito alla repubblica sociale italiana) e a coloro la cui famiglia è composta da cinque o più figli minori conviventi ».

La redazione dell'articolo 2 relativo alle varie categorie dei maggiori beneficati non risultò facile come si ricorderà; tanto che la Commissione dovette riservarsi (a norma di regolamento) una riconvocazione per coordinare i vari emendamenti proposti in Assemblea, È presente certamente a tutti che pure il testo definitivo così varato e pur approvato non toglieva tutte le perplessità.

Non fa quindi meraviglia che la Commissione del Senato non lo abbia approvato per un complesso di ragioni d'ordine generale e particolare anche di rilievo non indifferente.

Anche senza tener conto del maggior aggravio per lo Stato, indubbiamente non si può dire di aver contemplato tutte le categorie che potrebbero ritenersi degne, in maniera analoga, di altrettale maggior beneficio.

La qualifica di internati o carcerati civili o militari in particolare può portare a facili equivoci e portare al godimento del beneficio individui non più precisamente meritevoli o con sacrificio del tutto minimo.

Resta sempre il fatto poi che nell'Italia meridionale dove la repubblica sociale italiana non ha funzionato, gli internati o carcerati civili o militari per causa o in occasione della guerra avrebbero indubbiamente caratteristiche politiche ben diverse da quelli dell'Italia settentrionale.

È innegabile quindi che parecchie obiezioni all'ampliamento del beneficio di anzianità di 7 anni sono fondate. In ogni modo poi ciò costituirebbe eccezione ai benefici normalmente concessi soltanto ai combattenti.

Per i combattenti invece sembrava giusto un maggior riconoscimento in omaggio ad una tradizione ormai nobilmente conservata e la Commissione discusse la opportunità di mantenere limitatamente ai combattenti ed ai partigiani combattenti la concessione di una anzianità maggiore di due anni.

La proposta però anche per le mutate circostanze di tempo ha ottenuto soltanto una minoranza di suffragi e la Commissione ha stabilito di abbandonare interamente l'originale articolo 2.

La Commissione poi unanime per motivi analoghi ha approvato la soppressione anche dell'articolo 3 che permetteva agli insegnanti di essere collocati in pensione all'inizio dell'anno scolastico successivo alla presentazione della domanda di riposo.

Allo scopo però di evitare il danno che ne verrebbe alla scuola per effetto dell'allontanamento degli insegnanti nel corso dell'anno scolastico, la Commissione ha approvato un ordine del giorno dell'onorevole Lucifredi col quale si auspica di raggiungere il medesimo fine già propostosi con l'articolo 3 ora abbandonato, mediante apposito separato provvedimento legislativo.

La Commissione nella conclusione dei suoi lavori è stata guidata dall'intendimento di eliminare il più possibile ogni ostacolo alla approvazione della proposta come si presentava limitata nella sua iniziativa e di non far tardare più oltre la pubblicazione della legge.

Sono infatti ormai trascorsi quasi tre mesi dalla prima approvazione della Camera

e gli interessati sono in ansiosa attesa di vedere risolta la questione senza essere defraudati di una aspettativa che può ben ritenersi legittima.

Per raggiungere al più presto e più facilmente l'intento la Commissione ha così deciso di adottare il testo del Senato abbandonando anche gli originari articoli 2 e 3.

La Commissione propone pertanto alla Camera l'approvazione della proposta di legge nel testo unito.

MOLINAROLI, *Relatore*.

TESTO

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono richiamate in vigore a partire dal 7 aprile 1949 e fino al 31 dicembre 1949.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.